



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI

DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

Art. I, comma 548 della L. 24 dicembre 2012, n. 228

ORDINANZA n. 6 dell'11 dicembre 2014

OGGETTO: Criteri di ammissibilità e modalità procedurali di assegnazione e concessione di contributi per la realizzazione di interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e delle attività produttive danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012.
Delega di funzioni ai Sindaci dei Comuni.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, c. 1, lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
- con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle popolazioni colpite, avviare i primi interventi provvisori necessari a garantire la pubblica incolumità, fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione;
- ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)*" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;
- il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250 milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle regioni interessate;
- nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 7 febbraio 2013 è stato esaminato ed approvato il piano di riparto delle risorse di cui al punto precedente;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "*Ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228*", le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro per l'anno 2013 dall'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;
- l'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al punto precedente, al fine di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto che le risorse ivi determinate sono ripartite nella misura individuata nella tabella di



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

Art. I, comma 548 della L. 24 dicembre 2012, n. 228

- riparto dei fondi di cui all'allegato 1, con assegnazione alla Regione del Veneto di fondi finanziari per l'importo pari a Euro 42.500.000,00;
- i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle Regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
 - l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui trattasi;
 - l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.

DATO ATTO CHE:

- con Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
- nell'ambito del Piano degli interventi di cui al punto precedente sono state stabilite priorità, criteri di finanziamento degli interventi, percentuale di assegnazione di risorse commissariali e settori di intervento;
- nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 ha previsto, in particolare la seguente assegnazione di fondi:
 - a) Euro 490.050,00 per interventi su edifici pubblici ad uso scolastico/universitario, municipi, magazzini comunali, come dettagliatamente indicato nell'Allegato C - Interventi su edifici ad uso scolastico/universitario, municipi, magazzini comunali dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014;
 - b) Euro 1.886.573,33 per opere di difesa geologica e sulla viabilità carrabile degli Enti Locali di somma urgenza, come dettagliatamente indicato nell'Allegato D - Opere di difesa geologica e sulla viabilità carrabile di somma urgenza dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014;
 - c) Euro 9.300.898,19 per opere di difesa geologica e sulla viabilità carrabile urgenti per importo di danni segnalato maggiore o uguale a Euro 15.000,00 e minore a Euro 400.000,00, come dettagliatamente indicato nell'Allegato E - Opere di difesa geologica e sulla viabilità carrabile urgenti dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, rispetto al quale Veneto Strade svolge la funzione di soggetto realizzatore per gli interventi ricadenti nell'ambito territoriale della Provincia di Belluno e non di competenza delle Amministrazioni Comunali.

PRESO ATTO CHE:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 all'art. 1, c. 4 dispone che i Presidenti delle Regioni possono destinare, nel limite massimo del venticinque per cento (25%)



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI

DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

Art. I, comma 548 della L. 24 dicembre 2012, n. 228

dell'importo assegnato a ciascuna Regione, risorse finalizzate alla concessione di contributi per interventi di ricostruzione ai privati ed alle imprese;

- per le finalità di cui al precedente punto, l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 ha assegnato risorse finanziarie pari a Euro 10.224.966,79;
- con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha comunicato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse economiche per Euro 833.461,69;
- le risorse finanziarie complessivamente assegnate alla Regione del Veneto risultano pertanto pari a Euro 41.733.328,87 e il 25% delle stesse destinabili alla concessione di contributi per interventi di ricostruzione ai privati ed alle imprese risulta pari a Euro 10.433.332,22;
- il fabbisogno afferente alle segnalazioni di danno di cui agli esiti della puntuale ricognizione svolta su tutto il territorio regionale dalla Protezione Civile della Regione e agli atti della Sezione Sicurezza e Qualità, giusta nota prot. n. 101847 del 7 marzo 2014 del Direttore della Sezione Protezione Civile della Regione del Veneto, pari a Euro 10.329.037,64, trova integrale copertura finanziaria nell'importo di cui al precedente punto;
- l'art. 3, c. 1 D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122 e s.m.i. prevede il riconoscimento di contributi sulla base dei danni effettivamente verificatisi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulla disponibilità della contabilità speciale;
- i beneficiari del contributo di cui al punto precedente sono i proprietari ovvero gli usufruttuari o i titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012.

RITENUTO:

- con la presente Ordinanza, di stabilire i criteri di ammissibilità e le modalità procedurali di assegnazione e concessione di contributi per la realizzazione di interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e delle attività produttive danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
- per motivi di semplificazione e di velocizzazione dell'iter procedurale amministrativo e di riconoscimento dei contributi, di delegare ai Sindaci dei Comuni nel cui territorio siano da effettuarsi gli interventi di cui al presente provvedimento, le funzioni relative alle procedure inerenti gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e delle attività produttive danneggiati dagli eventi calamitosi succitati;
- di disporre che le eventuali segnalazioni di danni conseguenti agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 non ricomprese nell'ambito delle segnalazioni di danno di cui agli esiti della puntuale ricognizione svolta su tutto il territorio regionale dalla Protezione Civile della Regione e agli atti della Sezione Sicurezza e Qualità, giusta nota prot. n. 101847 del 7 marzo 2014 del Direttore della Sezione Protezione Civile della Regione del Veneto e pervenute presso i Comuni di competenza prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto della presente Ordinanza commissariale, possono essere tenute in considerazione, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulla disponibilità della contabilità speciale n. 5744, solo successivamente alla liquidazione delle segnalazioni di cui agli esiti della citata ricognizione;
- in relazione ai procedimenti sopra indicati, di non attribuire alcun potere derogatorio alle vigenti normative statali e regionali, ivi incluso il rispetto del regime "de minimis" per quanto concerne



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

Art. I, comma 548 della L. 24 dicembre 2012, n. 228

gli aiuti alle attività produttive, ai Sindaci dei Comuni nel cui territorio siano da effettuarsi gli interventi in questione.

CONSIDERATO CHE, PER QUANTO CONCERNE LE RISORSE FINANZIARIE:

- l'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250 milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle regioni interessate;
- l'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, al fine di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto che le risorse ivi determinate sono ripartite nella misura individuata nella tabella di riparto dei fondi di cui all'allegato 1, con assegnazione alla Regione del Veneto di fondi finanziari per l'importo pari a Euro 42.500.000,00;
- con nota prot. n. 30715 del 15 aprile 2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato l'apertura della contabilità speciale n. 5744 intestata a "PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia;
- con nota prot. n. DPC/ABI/33904 del 4 giugno 2013 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha comunicato l'accreditamento di Euro 10.625.000,00 sulla contabilità speciale di cui al precedente punto;
- con nota prot. n. DPC/ABI/51874 del 9 settembre 2013 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha comunicato l'ulteriore accreditamento di Euro 21.250.000,00 sulla contabilità speciale n. 5744 intestata a "PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia;
- infine, con nota prot. n. DPC/ABI/66494 del 15 novembre 2013 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha comunicato l'ulteriore accreditamento di Euro 9.024.867,18 sulla contabilità speciale di cui al precedente punto;
- ai sensi dell'art. 16, commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 98/2011, del D.P.C.M. 30 ottobre 2012, dell'art. 3, c. 1 del D.L. n. 120/2013, dell'art. 10, c. 1, lett. d) del D.L. 93/2013 lo stanziamento di risorse finanziarie di cui al sopra citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per la Regione Veneto pari a Euro 42.500.000,00 ai sensi dell'art. 2, c. 1 del D.P.C.M. 23 marzo 2013, è stato ridotto a Euro 40.899.867,18;
- che con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha comunicato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse economiche per Euro 833.461,69;
- le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012 e dell'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 risultano pari a complessivi Euro 41.733.328,87, come specificato nell'**Allegato A – Risorse della contabilità speciale n. 5744**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

CONSIDERATO CHE, PER QUANTO CONCERNE LE USCITE DELLE RISORSE FINANZIARIE:

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 è stato assunto un impegno di spesa per complessivi Euro 18.997.000,00, destinati alla copertura economica degli interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente;



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

Art. I, comma 548 della L. 24 dicembre 2012, n. 228

- con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014 è stato assunto un impegno di spesa per complessivi Euro 11.677.521,52, destinati alla copertura economica degli interventi di cui agli Allegati C, D ed E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014.

VISTI:

- la L. 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 200, in data 16 novembre 2012;
- la nota del Presidente della Regione del Veneto prot. n. 532368 del 23 novembre 2012, di richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza e relativa Relazione tecnica allegata;
- la L. 24 dicembre 2012, n. 228;
- il verbale della seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 7 febbraio 2013;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013;
- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2012, n. 122;
- il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, come convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012;
- il D.P.C.M. del 4 luglio 2012;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
- la Deliberazione del 15 ottobre 2012 del Ministero dell'Interno - Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere;
- il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni nella L. 1° febbraio 2013, n. 11;
- il D.P.C.M. dell'8 febbraio 2013;
- il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71;
- l'art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119;
- il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito nella L. 7 dicembre 2012, n. 213;
- il D.P.C.M. 16 ottobre 2012;
- il D.L. 16 novembre 2012, n. 194;
- la L. 24 dicembre 2012, n. 228;
- il D.P.C.M. dell'8 febbraio 2013;
- il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71;
- l'art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119;
- la L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- la nota prot. n. 101847 del 7 marzo 2014 del Direttore della Sezione Protezione Civile della Regione del Veneto;
- il D.P.C.M. del 12 febbraio 2014;
- l'art. 7, c. 9-ter del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con la L. di conversione 11 novembre 2014, n. 164 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014 - Serie generale);
- i precedenti provvedimenti commissariali.

DISPONE

ART. 1

(VALORE DELLE PREMESSE)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

Art. I, comma 548 della L. 24 dicembre 2012, n. 228

ART. 2

(INDIVIDUAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE)

Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza si applicano nel territorio dei Comuni danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 come individuati nell'Allegato A dell'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014.

ART. 3

(INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO)

1. Ai fini della presente Ordinanza sono considerati beneficiari dei contributi i soggetti privati e le attività produttive, come di seguito riportato.

2. Per quanto concerne i soggetti privati, possono beneficiare dei contributi:

- il/i proprietario/i dell'immobile danneggiato;
- gli usufruttuari dell'immobile danneggiato;
- i titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari dell'immobile danneggiato;
- i familiari che si sostituiscano ai proprietari dell'immobile danneggiato;
- soggetto mandatario incaricato.

3. I soggetti privati possono beneficiare dei contributi di cui alla presente Ordinanza unicamente con riferimento all'abitazione principale e relative pertinenze. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Per quanto concerne le attività produttive, possono beneficiare dei contributi:

- le imprese, appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche, professionali), secondo la definizione di cui all'art. 1 dell'Allegato I al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008, situate nei Comuni individuati nell'Allegato A dell'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014;
- i proprietari ovvero coloro che, per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento e detengano la disponibilità degli immobili ad uso produttivo o del bene o del prodotto danneggiato. Il contributo, di cui all'art. 4, è previsto a condizione che venga data dimostrazione dell'utilizzo produttivo, ancorché parziale, in proprio o da parte di terzi, mediante contratto di locazione e/o affitto e/o comodato d'uso dello stesso regolarmente registrato nell'arco dei 36 mesi antecedenti gli eventi calamitosi e venga confermata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile. I contributi di cui all'art. 4 sono riconosciuti a condizione del mantenimento dell'attività esercitata alla data degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

Art. I, comma 548 della L. 24 dicembre 2012, n. 228

- i proprietari ovvero coloro che, per legge o per contratto o in base ad altro titolo giuridico valido, siano tenuti a sostenere le spese per la realizzazione di interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili ad uso abitativo strumentali e/o accessori agli immobili ad uso produttivo in cui sono inseriti o collegati.

5. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, i beneficiari, titolari di attività produttive, devono possedere, al momento della liquidazione del contributo, i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;
- b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento;
- c) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
- d) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
- e) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione.

6. Le imprese agricole e agroindustriali che svolgono attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato UE, devono essere iscritte nell'anagrafe delle aziende agricole della Regione del Veneto.

7. I professionisti, i lavoratori autonomi e gli studi professionali e loro forme associate devono essere in possesso di partita IVA, devono risultare regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui operano e presentare una situazione di regolarità contributiva.

8. In ogni caso, per tutti coloro che beneficiano dei contributi di cui alla presente Ordinanza, non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) e gli stessi non devono essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti.

ART. 4

(OGGETTO, NATURA E LIMITI DEL CONTRIBUTO)

1. I contributi di cui alla presente Ordinanza sono riconosciuti per la realizzazione di interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo a seguito dei danni provocati nel territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 da esondazioni di corsi d'acqua principali e della rete secondaria e di scarico, da smottamenti o frane nelle aree montane, pedemontane e collinari, nonché da mareggiate lungo le aree costiere, in ragione dell'entità dei danni subiti.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

Art. I, comma 548 della L. 24 dicembre 2012, n. 228

2. Per quanto concerne le attività produttive, i contributi di cui alla presente Ordinanza sono riconosciuti anche per il riacquisto di scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà, nonché per i costi sostenuti per la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate.
3. I contributi sono concessi esclusivamente a copertura dei costi connessi ai danni che sono una conseguenza diretta degli eventi calamitosi verificatisi, come descritti al precedente comma 1.
4. La quantificazione del contributo spettante è calcolata, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo o per il riacquisto di scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà, nonché per i costi sostenuti per la delocalizzazione temporanea delle attività produttive danneggiate, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulla disponibilità della contabilità speciale n. 5744.
5. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo del 10% dell'importo ammesso a contributo.
6. Eventuali segnalazioni di danni conseguenti agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 non ricomprese nell'ambito delle segnalazioni di danno di cui agli esiti della puntuale ricognizione svolta su tutto il territorio regionale dalla Protezione Civile della Regione e agli atti della Sezione Sicurezza e Qualità, giusta nota prot. n. 101847 del 7 marzo 2014 del Direttore della Sezione Protezione Civile della Regione del Veneto e pervenute presso i Comuni di competenza prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto della presente Ordinanza commissariale, trovano copertura, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulla disponibilità della contabilità speciale n. 5744, solo successivamente alla liquidazione delle segnalazioni di cui agli esiti della citata ricognizione.

ART. 5

(PROCEDURE DI AMMISSIBILITÀ DEL CONTRIBUTO)

1. Entro il 28 febbraio 2015, i Comuni danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, come individuati con Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014, svolgono la valutazione preliminare di ammissibilità a contributo delle segnalazioni di danno di cui agli esiti della puntuale ricognizione svolta su tutto il territorio regionale dalla Protezione Civile della Regione e agli atti della Sezione Sicurezza e Qualità, giusta nota prot. n. 101847 del 7 marzo 2014 del Direttore della Sezione Protezione Civile della Regione del Veneto.
2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, gli esiti della puntuale ricognizione svolta su tutto il territorio regionale dalla Protezione Civile della Regione e agli atti della Sezione Sicurezza e Qualità sono resi disponibili ai Comuni nel sito web www.regione.veneto.it, nell'apposita sezione "Gestioni Commissariali e post emergenziali" – "Eccezionali avversità atmosferiche novembre 2012", ove è anche allocato l'applicativo informatico predisposto dalla Struttura commissariale per la valutazione preliminare di ammissibilità a contributo delle segnalazioni di danno di privati e attività produttive da parte dei Comuni.
3. La valutazione preliminare di ammissibilità a contributo delle segnalazioni di danno di cui al comma 1 deve considerare come ammissibili unicamente le seguenti fattispecie di danno:



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI

DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

Art. I, comma 548 della L. 24 dicembre 2012, n. 228

- a) per quanto concerne i soggetti privati:
 - danni all'immobile/i destinato ad abitazione principale;
 - danni alle pertinenze dell'abitazione principale, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

- b) per quanto concerne le attività produttive:
 - danni all'immobile/i con destinazione ad uso produttivo;
 - danni alle scorte;
 - danni ai beni mobili strumentali all'attività produttiva;
 - delocalizzazione temporanea delle attività produttiva danneggiata.

4. I Comuni interessati svolgono la valutazione di ammissibilità a contributo espungendo dall'applicativo informatico predisposto dalla Struttura commissariale le voci di danno non rientranti nelle fattispecie di cui al precedente comma 3. Al termine della valutazione di ammissibilità i Comuni adottano specifico provvedimento di ammissibilità a contributo per le fattispecie di danno risultate ammissibili e lo comunicano al soggetto che ha presentato la relativa segnalazione di danno, unitamente alla richiesta di produzione della seguente documentazione, qualora non già agli atti, entro 40 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta medesima:

- a) perizia giurata del tecnico incaricato della progettazione attestante il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
- b) progetto relativo agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione dell'immobile/i danneggiato/i dagli eventi calamitosi, per lavori di importo superiore a Euro 40.000,00;
- c) computo metrico estimativo dei lavori di riparazione, ripristino e ricostruzione, redatto sulla base del Prezziario della Regione del Veneto, pubblicato sul BURVET n. 65 del 14 agosto 2012, fatte salve le voci di spesa ivi eventualmente non previste, per le quali si farà riferimento all'analisi dei prezzi in analogia a quanto disposto dall'art. 32, c. 2 del D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n. 163/2006, integrato con le spese tecniche;
- d) una esauriente documentazione fotografica del danno subito dall'edificio;
- e) l'indicazione dell'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni;
- f) la dichiarazione che attesti la regolarità dei versamenti previdenziali ed assicurativi dell'impresa esecutrice dei lavori, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di DURC per ogni stato di avanzamento e di fine lavori;
- g) nel caso di contributi di importo superiore a 150.000 Euro, la dichiarazione di assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modificazioni, nonché l'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, c. 3, del medesimo decreto;
- h) la dichiarazione di adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 5-bis, c. 5 del D.L. n. 74/2012 anche inserendo nei contratti la clausola di tracciabilità e di trasmissione al Comune dei contratti stessi al fine di consentire l'acquisizione della documentazione antimafia, secondo le indicazioni fornite nelle Linee Guida antimafia di cui all'articolo 5-bis, c. 4 del citato decreto legge;



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

Art. I, comma 548 della L. 24 dicembre 2012, n. 228

- i) per interventi di importo pari o superiore a 150.000 Euro l'impresa deve essere in possesso di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m.i.

5. Qualora la valutazione di ammissibilità abbia dato esito negativo, i Comuni comunicano al soggetto che ha presentato la relativa segnalazione di danno, l'inammissibilità a contributo, motivando la relativa esclusione in considerazione della non corrispondenza tra il danno subito e le fattispecie di danno ammissibili ai sensi del precedente comma 3.

ART. 6

(ISTRUTTORIA E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AMMESSO)

1. L'istruttoria della documentazione prodotta ai sensi del precedente art. 5, c. 4 viene svolta dai Comuni competenti entro 45 giorni dalla trasmissione della stessa. L'istruttoria è finalizzata alla verifica documentale del possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo. Ai Comuni compete, inoltre, la verifica che gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione siano attuati in conformità alla vigente disciplina urbanistica.

2. Nel corso dell'istruttoria, per una sola volta ed entro 20 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al precedente art. 5, c. 4, i Comuni possono richiedere i chiarimenti necessari e l'integrazione della documentazione presentata. Tale richiesta interrompe il termine di cui al c. 1 che riprende a decorrere, per intero, dalla data del ricevimento degli atti richiesti. Le integrazioni devono essere prodotte entro 10 giorni successivi al ricevimento della richiesta.

3. All'esito delle attività e delle valutazioni di cui al precedenti commi, i Comuni adottano, entro 30 giorni, specifico atto di determinazione del contributo ammesso e notificano tale atto al soggetto interessato e al Commissario delegato.

ART. 7

(INIZIO DEI LAVORI)

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 6, la segnalazione di danno completa dei documenti di cui all'art. 5, c. 4 costituisce nei casi che ricorrono segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della L. n. 122/2010, nonché deposito del progetto delle opere strutturali ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

2. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. l'inizio dei lavori è comunque subordinato all'autorizzazione della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici. I termini per la concessione del contributo e per l'esecuzione dei lavori decorrono dalla predetta autorizzazione.

3. Per gli edifici ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i., entro 20 giorni dall'inizio dei lavori i soggetti interessati che non vi abbiano già provveduto presentano al Comune la richiesta di autorizzazione paesaggistica.

ART. 8

(ESECUZIONE DEI LAVORI)

1. I lavori devono essere ultimati entro 6 mesi dalla data di concessione del contributo. La relativa comunicazione di ultimazione dei lavori deve essere presentata al Comune nel quale è ubicato l'immobile danneggiato.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

Art. I, comma 548 della L. 24 dicembre 2012, n. 228

2. A richiesta dei proprietari interessati, i Comuni possono autorizzare, per giustificati motivi, la proroga del termine di cui al comma 1 per non più di 6 mesi.
3. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori, in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione accertato dal Comune non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi.
4. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini stabiliti ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, il Comune procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a 60 giorni.

ART. 9

(INTERVENTI INIZIATI E/O CONCLUSI PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA)

1. Nel caso di interventi iniziati e/o conclusi prima della pubblicazione della presente Ordinanza, le spese sostenute dal soggetto che ha presentato la relativa segnalazione di danno sono ammesse a contributo, nei limiti stabiliti dalla presente Ordinanza, purché:
 - gli interventi siano relativi alle fattispecie di danno di cui al precedente art. 5, c. 3 e il Comune competente abbia proceduto alla comunicazione di cui all'art. 5, c. 4;
 - il soggetto interessato produca la documentazione di cui al precedente art. 5, c. 4, fatta eccezione della documentazione di cui all'art. 5, c. 4, lett. i);
 - siano stati conservati i documenti tecnico contabili e le ricevute originali delle spese sostenute.
2. La liquidazione dei contributi di cui al precedente comma 1 avviene secondo le modalità indicate al successivo art. 11.

ART. 10

(CONTROLLI)

1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, i Comuni vigilano sulla corretta esecuzione dei lavori.
2. I Comuni sono tenuti a svolgere le seguenti verifiche:
 - corrispondenza tra gli interventi oggetto della segnalazione di danno e gli interventi effettivamente eseguiti;
 - congruità dei prezzi indicati nella documentazione di cui al precedente art. 5, c. 4 rispetto agli interventi oggetto della segnalazione di danno;
 - corrispondenza tra la documentazione di rendicontazione delle spese sostenute come indicata al successivo art. 10 e gli interventi ammessi a contributo.
3. I Comuni sono tenuti ad effettuare specifico sopralluogo con proprio personale tecnico al fine di valutare la regolare esecuzione degli interventi rispetto alle segnalazioni di danno conseguenti agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012.
4. Il Commissario delegato, anche avvalendosi delle Strutture regionali competenti, può disporre verifiche e controlli, anche a campione, in merito alla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI

DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

Art. I, comma 548 della L. 24 dicembre 2012, n. 228

ART. 11

(LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO)

1. Il contributo è liquidato in un'unica soluzione dai Comuni previa presentazione da parte del beneficiario di specifica istanza corredata della seguente documentazione:
 - a) consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori;
 - b) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture, che debbono essere conservate dal Comune ed esibite a richiesta del Commissario e degli Organi di controllo;
 - c) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
 - d) copia del DURC che attesti la regolarità dei versamenti previdenziali ed assicurativi della Ditta esecutrice dei lavori.
2. Il pagamento del contributo da parte dei Comuni avviene previa adozione e notifica al beneficiario e al Commissario di specifico provvedimento di determinazione del contributo liquidabile, in cui è dato conto dell'attuazione delle verifiche e controlli di cui al precedente comma 1 e di quelli di cui all'art. 10.
3. Il Commissario delegato, successivamente alla notifica del provvedimento di cui al precedente punto, procede all'erogazione delle risorse finanziarie al Comune interessato al fine di garantire il pagamento del contributo a favore del beneficiario medesimo.

ART. 12

(DELEGA DI FUNZIONI AI COMUNI)

1. Ai Comuni nel cui territorio sono da effettuarsi gli interventi ricompresi nella presente Ordinanza, sono delegate le funzioni relative alle procedure di erogazione dei contributi di cui al precedente art. 4.
2. In particolare sono delegate le seguenti funzioni:
 - a) valutazione preliminare di ammissibilità a contributo delle segnalazioni di danno di cui agli esiti della puntuale ricognizione svolta su tutto il territorio regionale dalla Protezione Civile della Regione e agli atti della Sezione Sicurezza e Qualità, giusta nota prot. n. 101847 del 7 marzo 2014 del Direttore della Sezione Protezione Civile della Regione del Veneto;
 - b) al termine della valutazione di ammissibilità, adozione di specifico provvedimento di ammissibilità a contributo per le fattispecie di danno risultate ammissibili e comunicazione al soggetto che ha presentato la relativa segnalazione di danno, unitamente alla richiesta di produzione della documentazione di cui al precedente art. 5, c. 4;
 - c) qualora la valutazione di ammissibilità abbia dato esito negativo, comunicazione al soggetto che ha presentato la relativa segnalazione di danno, dell'inammissibilità a contributo, motivando la relativa esclusione in considerazione della non corrispondenza tra il danno subito e le fattispecie di danno ammissibili ai sensi del precedente art. 5, c. 3;
 - d) istruttoria e verifica della documentazione prodotta ai sensi del precedente art. 5, c. 4 e determinazione del contributo ammesso, come riportato al precedente art. 6;
 - e) la concessione delle proroghe di cui al precedente art. 8;
 - f) l'adozione delle comunicazioni di cui al precedente art. 9;
 - g) l'attuazione delle verifiche e dei controlli di cui ai precedenti articoli 5, c. 4 e 10;



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

Art. I, comma 548 della L. 24 dicembre 2012, n. 228

- h) l'adozione dei provvedimenti di liquidazione dei contributi secondo le disposizioni di cui al precedente art. 11;
- i) la rendicontazione al Commissario delegato degli interventi ammessi a contributo ai sensi della presente Ordinanza.

3. In relazione all'attuazione delle procedure inerenti all'attuazione della presente Ordinanza ai Comuni interessati non è attribuito alcun potere derogatorio alle vigenti normative statali e regionali, ivi incluso il rispetto del regime "*de minimis*" per quanto concerne gli aiuti alle attività produttive.

4. L'attuazione delle funzioni di cui al precedente punto 2 non comporta nuovi o maggiori oneri nell'ambito della gestione commissariale.

ART. 13

(CUMULABILITÀ DEI CONTRIBUTI)

I contributi di cui alla presente Ordinanza non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da altre pubbliche amministrazioni.

ART. 14

(ESCLUSIONE DAI CONTRIBUTI)

Sono esclusi dal contributo della presente Ordinanza gli immobili costruiti in totale violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e s.m.i.

ART. 15

(PUBBLICAZIONE)

La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito del Commissario delegato.

Il Commissario delegato
F.to Dott. Luca Zaia



COMMISSARIO DELEGATO
PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EFFETTI
ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO (DECRETI
DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012
Art. 1, comma 588 della legge 24 dicembre 2012, n. 228)

Allegato A all'Ordinanza commissariale n. 6 dell'11 dicembre 2014

QUADRO ECONOMICO DELLA CONTABILITÀ COMMISSARIALE N. 5744

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|---------------------------|---------------|---------|---------------------------|
| | ENTRATE | | | IMPEGNI | | USCITE | | | DISPONIBILITÀ A LIQUIDARE |
| | | accertamento | riscossione | provvedimento | importo | DISPONIBILITÀ A IMPEGNARE | LIQUIDAZIONI | | |
| | | | | | | | provvedimento | importo | |
| 1 | STANZIAMENTO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 23 MARZO 2013 | 40.899.867,18 | 40.899.867,18 | Ordinanza Commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 Attuazione dell'articolo 5 dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, recante: "Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012". Individuazione degli interventi di difesa marittima e/o idraulica urgente ricompresi nella ricognizione, segnalati dalle competenti Sezioni regionali dei Bacini Idrografici e delega di funzioni a Province e Comuni | 18.997.000,00 | 22.736.328,87 | | | 41.733.328,87 |
| 2 | STANZIAMENTO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 23 MARZO 2013 - nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 - disaccantonamento risorse | 833.461,69 | 833.461,69 | Ordinanza Commissariale n. 5 del 9 settembre 2014 Attuazione dell'articolo 6, commi 2 e 3 dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, recante: "Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012". | 11.677.521,52 | 11.058.807,35 | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | TOTALE | 41.733.328,87 | 41.733.328,87 | | 30.674.521,52 | 11.058.807,35 | | | 41.733.328,87 |